

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 5.3.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 29 novembre 2012, il ricorrente ha esposto di essersi visto negare, in data 3 agosto 2012, un ampliamento della linea di credito da € 6.000,00 a € 10.000,00 da un altro intermediario, a causa della segnalazione in Crif del mancato pagamento di € 10,00 effettuata dall'intermediario resistente. In tale occasione veniva a scoprire che la somma pretesa da quest'ultimo era da ricollegare alla quota annuale per il rinnovo della carta di credito *revolving* emessa in suo favore. Il ricorrente provvedeva immediatamente a effettuare il pagamento di quanto dovuto e otteneva la cancellazione del proprio nominativo dalla Crif. In relazione alla pregiudizievole segnalazione in Crif il ricorrente formulava, in sede di reclamo, richiesta risarcitoria per € 4.000,00, pari all'importo del credito negatogli a causa della segnalazione. L'intermediario resistente riscontrava negativamente la richiesta. Tanto sopra premesso il ricorrente ha chiesto che l'intermediario sia condannato al risarcimento del danno da quantificare nella misura già indicata in reclamo, pari a € 4.000,00 o nella diversa somma equitativamente determinata; ha inoltre lamentato l'ulteriore danno derivato alla sua "reputazione di buon pagatore".

L'intermediario si è difeso controdeducendo di avere concesso al ricorrente, con contratto concluso il 4 marzo 2009, una linea di credito a uso rotativo, utilizzabile anche mediante carta, dell'importo di € 1.250,00; gli utilizzi effettuati sono stati integralmente rimborsati a dicembre 2011. In assenza di recesso da parte del cliente, l'intermediario ha precisato di

avere addebitato l'importo contrattualmente previsto di € 10,00 a titolo di quota per il rinnovo annuale della carta; dal mancato pagamento di tale importo scaturiva la segnalazione in Crif, che veniva tempestivamente aggiornata a seguito del pagamento da parte del cliente, avvenuto solo il 3 agosto 2012. Ha obiettato l'intermediario che nessuna disposizione contrattuale prevede che il cliente venga avvisato nell'imminenza dell'addebito della quota annuale per il rinnovo della carta, tant'è che il cliente ha regolarmente pagato la medesima quota nel 2010 e nel 2011 senza sollevare alcuna eccezione. Quanto alla legittimità della segnalazione, ha precisato che il trattamento dei dati personali è avvenuto in virtù dell'autorizzazione rilasciata in sede di sottoscrizione del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di deontologia e di buona condotta. Con riferimento alla richiesta risarcitoria, l'intermediario ha eccepito che il ricorrente non ha in alcun modo provato il danno né il relativo nesso di causalità. In proposito ha ipotizzato, sulla base della visura Crif, che il rifiuto lamentato ben sarebbe potuto dipendere da un potenziale rischio di sovraindebitamento, atteso l'ottenimento di un mutuo ipotecario a maggio 2012 e la concessione di una carta di credito con un limite di utilizzo di € 3.000,00 in costanza di segnalazione.

Dopo avere premesso quanto sopra, l'intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione versata in atti e dalle prospettazioni rispettivamente fornite dalle parti risulta che la segnalazione in Crif effettuata dall'intermediario resistente, in ragione del mancato pagamento di euro 10,00, non sia stata preceduta dall'invio del preavviso di cui all'art. 4, 7° comma, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

Mentre il ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto alcuna comunicazione riguardante l'obbligo di pagamento in scadenza, l'intermediario resistente non ha neppure attestato di avere informato, in via preventiva, il ricorrente della imminente registrazione dei suoi dati in un sistema di informazioni creditizie.

L'intermediario si è difeso eccependo di avere ritualmente acquisito, in sede di sottoscrizione del contratto, il consenso del ricorrente ai sensi dell'art. 6 del predetto codice di deontologia e di buona condotta. Ma questa previsione ha finalità diverse rispetto a quelle perseguite dalla previsione contenuta nell'art. 4, 7° comma. La prima, in linea con il diritto all'autodeterminazione informativa spettante a ciascun interessato, mira a sollecitare l'acquisizione del suo consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, realizzando per questa via una fondamentale condizione di legittimità del relativo trattamento. La previsione di cui all'art. 4, 7° comma, ha la più specifica funzione di avvertire il cliente dell'imminente iscrizione in un sistema di informazioni creditizie, in modo da offrirgli una estrema possibilità di effettuare il pagamento dovuto ed evitare, per questa via, eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione dei suoi dati.

L'aver acquisito il consenso del cliente al trattamento dei suoi dati personali, pertanto, non può tenere il luogo dell'assolvimento di questo ulteriore e specifico onere, pure incombente sull'intermediario, di avvisare il cliente della imminente segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie.

Accertata l'illegittimità dell'operato dell'intermediario, occorre vagliare la fondatezza della pretesa risarcitoria formulata dal ricorrente.

Il ricorrente lamenta di aver subito un danno patrimoniale quantificato nella misura di euro 4.000,00, commisurato al rifiuto, opposto da altro intermediario, di corrispondergli un



prestito personale di corrispondente entità. In verità, questo pregiudizio non risulta comprovato, atteso che manca un qualsiasi elemento utile ad attestare un sufficiente nesso tra la segnalazione in Crif effettuata illegittimamente dall'intermediario resistente e il rifiuto del prestito personale. La visura in Crif evidenzia una posizione debitoria del ricorrente che, in effetti, potrebbe anche avere indotto l'altro intermediario a prefigurare un rischio di sovra-indebitamento del ricorrente.

Quanto invece al danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente, ritiene questo Collegio che la corrispondente pretesa risarcitoria sia fondata. Appare circostanza degna di rilievo, a questo fine, il fatto che il ricorrente abbia instaurato (giusta visura in Crif del settembre 2012) ben sedici rapporti giuridici obbligatori con diversi intermediari, senza mai venire meno agli obblighi contrattualmente assunti. Si aggiunga che, una volta scoperta la segnalazione in Crif effettuata dall'intermediario resistente, il ricorrente si è immediatamente attivato per saldare il debito. Queste circostanze descrivono, in capo al ricorrente, una personalità che ha una salda percezione dei suoi valori "moralì" e tiene a mantenere fede agli impegni contrattualmente assunti. Senza volere attribuire al risarcimento del danno non patrimoniale una specifica funzione punitiva, merita di essere stigmatizzato il comportamento dell'intermediario resistente, il quale, a fronte di un debito di importo davvero esiguo (euro 10,00), ha inoltrato la segnalazione in Crif senza offrire al cliente la possibilità di porvi tempestivo rimedio. Per tutte le ragioni appena esposte appare equo, a questo Collegio, liquidare il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella misura di euro 1.500,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente liquidato in € 1.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI